



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO SEZIONE 3

SEZIONE  
N° 3  
REG.GENERALE  
N° 877/2015 (riunificato)  
UDIENZA DEL  
31/10/2016 ore 15:00

N°  
**0010/03/17**

PRONUNCIATA IL:

**31/10/2016**

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

**02/01/2017**  
Il Segretario

*M. Rosa Rossitto*

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TOPPAN</u>	<u>ARTURO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MALDARI</u>	<u>MARIA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>TITTON</u>	<u>CARLO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 877/2015  
spedito il 22/09/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO00367/2015 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO00367/2015 IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO00367/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO00368/2015 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO00368/2015 IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO00368/2015 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03677/2014 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03677/2014 IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03677/2014 IRPEF-ALTRO 2010

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

TIENGO MICHELE  
VIA VENEZIA 9 35131 PADOVA PD

- sul ricorso n. 204/2016  
depositato il 14/03/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03104/2015 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03104/2015 IRPEF-ADD.COM. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03104/2015 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03105/2015 IRPEF-ADD.REG. 20



SENTENZA N. 10-3-17

(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 877/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

31/10/2016 ore 15:00

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03105/2015 IRPEF-ADD.COM. 20
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03105/2015 IRPEF-ALTRO 2007
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03106/2015 IRPEF-ADD.REG. 20
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03106/2015 IRPEF-ADD.COM. 20
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03106/2015 IRPEF-ALTRO 2008
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03107/2015 IRPEF-ADD.REG. 20
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03107/2015 IRPEF-ADD.COM. 20
  - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01GO03107/2015 IRPEF-ALTRO 2009
- contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

TIENGO MICHELE

VIA VENEZIA N. 9 35121 PADOVA PD



SENTENZA N. 10-3-17

**OGGETTO DELLA DOMANDA:** I.r.p.e.f., add.li comunali e regionali sanzioni ed interessi- periodi di imposta anni dal 2006 al 2012 - avvisi di accertamento.

**Ritenuto in fatto.**

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica e controlli della G.di F. di Treviso relativi agli anni di imposta dal 2006 al 2012, provvedeva a notificare in data 16.03.2015 gli avvisi di accertamento n. T6X01GO03677 ( Irpef ed add.li anno 2010), n. T6X01GO0367 ( Irpef ed add.li anno 2011) e n. T6X01GO0368 ( Irpef ed add.li anno 2012) ed in data 18.12.2015 gli avvisi di accertamento n. T6X01GO03104 ( Irpef ed add.li anno 2006); T6X01GO03105 ( Irpef ed add.li anno 2007); n. T6X01GO03106 ( Irpef ed add.li anno 2008); n. T6X01GO03107 ( Irpef ed add.li anno 2009) contestando per ogni annualità al sottogeneralizzato ricorrente e per ogni periodo di imposta maggiori redditi inquadrati dall'Ufficio in "redditi diversi" sulla base della interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 4 L. 537\1993.

Avverso i primi tre precisati avvisi il sig. \_\_\_\_\_, con domicilio fiscale in Treviso, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, inoltrava con il patrocinio, giusta procura a margine all'atto, dell'Avv. Tiengo Michele del Foro di Padova e con domicilio eletto presso il suo studio sito nella predetta città alla via Venezia nr. 9, un unico ricorso - iscritto al n. 877\2015 r.g.r. di questa Commissione- in cui concludeva, per le rappresentate argomentazioni, che la Commissione Tributaria adita annullasse gli avvisi impugnati, con vittoria di spese, onorari e c.u. del giudizio; analogamente il prefato ricorrente concludeva con il ricorso iscritto al n. 204\2016. di r.g.r. di questa Commissione, atto con cui impugnava, sempre con il patrocinio dell'Avv. Michele Tiengo del Foro di Padova ed il domicilio eletto presso il di lui studio, gli ulteriori 4 su menzionati avvisi.

Ogni ricorso- integrato nelle more da produzione documentale e memoria- conteneva istanza di discussione della controversia in pubblica udienza; con quello iscritto al nr. 877\2015 r.g.r. veniva anche avanzata istanza di riunione del giudizio con quello iscritto al nr. 697\15 di r.g.r.

In data 02.11.2015 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, in persona del Direttore p.t., Dott. Eugenio Amilcare, delegante in firma il Capo Ufficio legale, dott. Paolo Franzoso, depositava proprie controdeduzioni, integrate da successiva memoria, nel giudizio r.g.r.877\2015 in cui concludeva, per le rappresentate argomentazioni, che la Commissione Tributaria Provinciale adita rigettasse il ricorso condannando il ricorrente alle spese di giudizio; nel procedimento n. 204\2016 r.g.r., l'Agenzia delle Entrate, come sopra rappresentata, si costituiva in data 02.05.2016, con atto sottoscritto dal Capo Team, dott. Paolo Franzoso, all'uopo delegato dal Direttore Provinciale dott. Eugenio Amilcare, concludendo, per le rappresentate argomentazioni, che la Commissione Tributaria Provinciale adita rigettasse il ricorso condannando il ricorrente alle spese di giudizio. Avvenuta la riunione dei giudizi all'odierna udienza di discussione il Giudice Relatore illustrava il contenuto degli atti; quindi venivano ammessi alla discussione, per il ricorrente, l'avv. Michele Tiengo e per l'Agenzia delle Entrate il dott. Paolo Franzoso e la dott. Zuliani Erika.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



SENTENZA N. 10-3-17

Gli accertamenti, qui impugnati, e di cui ai periodi di imposta anni 2006, 2007, 2008 e 2009 sono susseguenti a provvedimenti di annullamento di analoghi avvisi - emessi in data 18.09.2015 dall'Agenzia delle Entrate in autotutela-; il procedimento nr. 697/15 aveva ad oggetto il reclamo avverso il decreto presidenziale n.1512\2015 di data 16.11.2015 e si è concluso con la sentenza n. 246\3\2016 di questa C.T.P..

Precisato così l'ambito del decidere, si prende atto che il ricorrente, con riferimento agli avvisi riguardanti i periodi di imposta anni 2006, 2007 e 2008 eccepisce preliminarmente la loro illegittimità per intervenuta decadenza dal potere di accertamento e pertanto l'avvenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 43, terzo comma, del d.p.r. 600 del 1973, essendo stati, i qui impugnati avvisi, notificati oltre il generale termine decadenziale dei 4 anni.

L'Ufficio controdeduce ribadendo l'applicabilità in questo caso del disposto normativo di cui all'articolo 43, III comma, testè enunciato che disponeva, in allora, prima della modifica normativa riferentesi all'anno 2016, il raddoppio dei termini del potere di verifica se il contribuente aveva posto in essere una violazione che comportava l'obbligo delle denuncia a' sensi dell'art. 331 c.p.p.e ciò a prescindere dal fatto che la denuncia stessa sia stata poi - o meno- inoltrata all'Autorità Giudiziaria.

Il che induce questo Giudice a porre a base della presente sua decisione la considerazione- già ribadita pure da questa Commissione in altre sue pronunce- che anche ai fini del raddoppio dei termini l'interprete si trova di fronte ad un doppio binario, quello tributario e quello penale stante la autodeterminazione e dell'uno e dell'altro e la conseguente libertà del primo rispetto alle vicende che possono realizzarsi nel secondo per cui l'eventuale archiviazione di un procedimento penale o la sentenza penale di condanna o di assoluzione del prevenuto sono elementi non incidenti per il giudice tributario per il quale questi, al massimo, possono costituire un semplice indizio.

Il che però non toglie, specialmente per gli effetti che conseguono nella specie ai fini della tempestiva e quindi della legittima sussistenza del potere di accertamento e del suo esercizio oltre i normali termini normativi in capo alla A.F., che nel giudizio tributario non basta affermare un'ipotesi di reato poiché ciò contrasterebbe anche con il dictum e con la ratio dell'art. 331 c.p.c. in cui il legislatore per contro richiama l'attenzione a *notizia di un reato perseguibile di ufficio* facendo derivare dalla certezza della conoscenza l'obbligo (*debbono*) della denuncia. Pertanto già proprio ai fini della sussistenza del vantato diritto al raddoppio occorre significare che gli elementi minimi della notizia del reato debbono reperirsi negli atti processuali tributari, essendo comunque anche sotto questo preliminare profilo della controversia rimesso al Giudice il controllo sull'operato dell'Ufficio.

Ora, contrariamente a quanto leggesi nelle argomentazioni difensive dell'Ufficio, gli elementi richiesti al testè ricordato fine non si rivengono negli atti di questo giudizio né sulla base dell'invero scarno p.v.c. della G.F. nonostante l'affermazione in questo contenuta e neppure perfettamente collegata con il precedente contenuto dell'atto che i reati qui individuati sarebbero costituiti dagli illeciti di cui agli artt. 216, n.1 e 2 e 223 commi 1 e 2 della legge fallimentare poiché alla disposizione edittale di cui agli



articoli testè indicati non corrisponde, allo stato degli atti, la stessa enunciazione dei fatti che in ogni caso non sono quelli che avrebbero dovuto inerire a simile conclusione.

Infatti – e con riferimento a tutti i periodi di imposta in esame-, il p.v.c. della G.F. e, conseguentemente, gli avvisi impugnati pongono la loro argomentazione sui disposti degli articoli testè enunciati, ma non realizzano –o comunque non offrono alcuna prova sebbene ne avessero l'onere- che per il loro dire il ricorrente avrebbe sottratto i valori, utilizzandoli ai fini personali, alla società Nord East Service s.p.a. di cui era il legale rappresentante, mentre lo stesso scopo economico funzionale dell'attività di tale impresa era quello della detenzione di denaro datole in custodia- e ciò è il primo caposaldo della erroneità giuridica della diversa costruzione dell'Ufficio-, nè dimostra quale tipo di deposito sarebbe stato nella specie convenuto tra depositanti e depositaria, neppure argomentando ad esempio che il predetto deposito si sarebbe configurato in quello irregolare che disciplinato dall'art. 1782 c.c. prevede che del denaro o delle cose fungibili il depositario possa servirsene con obbligo di restituirne altrettanti della stessa specie e qualità.

Pertanto, contrariamente a quanto asserisce, l'Ufficio non ha fornito alcun elemento costitutivo delle sue argomentazioni che rimangono mere, né men che meno ha individuato, seguendo il dictum legis che nel campo penale è cogente, un' ipotesi di reato e neppure ha, di conseguenza, fornito a questo Giudice la relativa prova, come invece era a suo onere.

I ricorsi sono di conseguenza fondati sia in via preliminare- per quanto riguarda i periodi di imposta 2006 al 2008, come precisato- sia nel merito e vanno accolti. L'accoglimento di tali capi delle domande del ricorrente è esaustivo ed esonera questa Commissione dall'analisi delle ulteriori questioni ed eccezioni introdotte nei giudizi.

Sussistono nella particolare complessità delle fattispecie e nella antecedente motivazione le ragioni per la compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Treviso li 31.10.2016

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE